



COMUNE DI
FERNO
PROVINCIA DI VARESE

Lotto 10

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
E AUTO RISCHI DIVERSI**

R.C.A + A.R.D.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, la Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per **Legge:** La legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni e integrazioni, compreso tutto quanto ripreso nel Codice delle Assicurazioni Private vigente
- per **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- per **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- per **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per **Società:** l'impresa assicuratrice;
- per **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per **Risarcimento:** la somma dovuta ai terzi dalla Società in caso di sinistro;
- per **Indennizzo:** la somma dovuta ai beneficiari dalla Società in caso di sinistro;
- per **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali.
- per **Perdite Patrimoniali:** il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni o morte o di danneggiamenti a cose.
- per **Scoperto:** la percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo non indennizzabile pattuito;
- per **Franchigia:** la parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per **Veicolo:** autovetture, autobus, autocarri, autoarticolati, autosnodati, rimorchi, semirimorchi, ciclomotori, motocicli, motocarrozze, macchine agricole, macchine operatrici e più in generale qualsiasi mezzo per trasporto di persone o cose, semoventi o manovrabile a mano.
- per **Natante:** imbarcazioni in genere

Sono compresi nella definizione di veicolo e pertanto sono compresi in garanzia anche impianti, dispositivi vari ed eventualmente altre attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, purché in esso incorporati o validamente fissati.

PREMESSA

Il presente capitolato è redatto in applicazione del D. Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni e successive modifiche ed integrazioni, della Direttiva comunitaria 49/92 CEE, nonché del D.P.R. N. 254/2006, del regolamento IVASS 9/2015 (“Dematerializzazione dell’attestazione di rischio) e si intende automaticamente applicato a tutte le polizze R.C.A., a tutti i rinnovi di polizza od eventuali sostituzioni o riattivazioni.

GARANZIE INTEGRATIVE R.C.A.

Sono sempre valide tutte le garanzie e le clausole previste nel contratto di assicurazione e presenti nel fascicolo informativo in vigore al momento della stipula della polizza fornito dalla Compagnia e consegnato al Contraente / Assicurato, compresa la nota informativa. Ciò premesso si intendono, se non presenti, operative le clausole sotto riportate:

Pagamento del premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo al pagamento.

Per pagamento si intende la disposizione impartita, mediante il “*mandato di pagamento*”, o documento analogo previsto dalla vigente normativa in materia di bilancio pubblico, al tesoriere del Contraente di provvedere al versamento del premio di polizza.

Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, intendendosi con ciò quanto sopra descritto, ferme le successive scadenze.

Tutto quanto sopra è valido anche per il pagamento della prima rata di premio, con un periodo di mora di 30 giorni.

La società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità, secondo quanto stabilito dalla Legge.

Tracciabilità dei pagamenti.

In ottemperanza all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, la stazione appaltante, la Società e l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto.

Se la Società, o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di in cui ha sede il Contraente della presente polizza.

Durata del contratto / Proroga della garanzia.

Fermo che il contratto si intende stipulato, ai sensi della legge 221/2012, per la durata di anni 1 (uno), senza tacito rinnovo, si precisa che, salvo modifiche nelle regole evolutive bonus malus, la quotazione fornita tramite gara/indagine di mercato vale per un triennio.

Allo scadere del terzo anno l'Assicurato/Contraente si riserva la facoltà di richiedere la ripetizione della quotazione per un periodo non superiore a 3 (tre) anni, previa opportuna comunicazione da inoltrarsi almeno 2 (due) mesi prima della scadenza contrattuale.

Tale estensione temporale, disposta con apposito atto dall'Assicurato/Contraente, dovrà avvenire alle stesse condizioni sia normative che finanziarie, salvo le modifiche nelle regole evolutive bonus malus.

Resta comunque inteso che, per esigenze legate alle procedure necessarie per l'individuazione di un nuova Società il contratto potrà essere prorogato per un periodo massimo di tre mesi. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, salvo le modifiche nelle regole evolutive bonus malus.

Clausola revisionale.

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini " convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488

Rinuncia alla rivalsa.

A parziale deroga ed a integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, comprese quelle del Clausolario della Compagnia, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/assicurato contraente o il rappresentante legale dell'Ente, nell'eventualità che:

- a) il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
- c) la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario/assicurato nella eventualità che il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada), successive modifiche ed integrazioni.
- d) la Società rinuncia al diritto di rivalsa in caso di omessa revisione obbligatoria del veicolo assicurato o di un mancato superamento della stessa.

Le presenti deroghe non operano nel caso in cui il proprietario/assicurato/ contraente fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa.

Responsabilità civile dei trasportati.

La Società garantisce l'Assicurato ed il conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo o dalla navigazione del natante assicurato per danni a terzi non trasportati sul veicolo o sul natante stesso provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per i danni provocati a terzi non trasportati sul veicolo o sul natante identificato in occasione di circolazione o di navigazione del mezzo stesso.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il mezzo descritto in polizza non sia regolarmente coperto da garanzia per R.C. A. prestata dalla Società;
- per i danni cagionati a cose di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati o a cose di terzi che gli stessi abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dal Codice delle Assicurazioni nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società rinuncia a rivalersi nei confronti del proprietario/assicurato e del conducente autorizzato nel caso di danni alle persone causati ai terzi trasportati se il trasporto non avviene secondo quanto previsto dall'art. 54 lettera "D" del Codice della Strada, purché nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione.

Trasporto scolastico e di utenti – Servizio di scuolabus o vetture adibite a trasporto scolastico.

La garanzia è operante per l'esercizio del servizio scolastico e di utenti a tutela della responsabilità del Contraente per i sinistri comunque verificatisi in occasione di circolazione stradale. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per capitale, interessi e spese dovuti a titolo di risarcimento del danno nel caso di trasporto di minori e comunque di trasportati in genere per la circolazione stradale, anche se in difetto di custodia.

Altresì la garanzia è operante per il trasporto di persone effettuato a qualsiasi titolo, purché nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada.

In generale, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Responsabilità Civile del Contraente/Conducente

Per danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo che sia adibito ad uso pubblico o autobus agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che per loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati, esclusi i danni a preziosi, valori, titoli di credito nonché bauli, colli e loro contenuto, sono parimenti esclusi i danni da incendio, furto o smarrimento.

Danni da inquinamento.

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il mezzo descritto in polizza non sia regolarmente coperto da garanzia R.C. prestata dalla Società;
- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali all'art. 4 della Legge n. 990/69 nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

Dissequestro del veicolo.

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo assicurato, qualora questo sia stato sottoposto a sequestro da parte delle Autorità inquirenti a seguito di sinistro di Responsabilità Civile.

Concorso spese di recupero e di traino.

Qualora il veicolo assicurato non possa più procedere con i propri mezzi a seguito di incendio, furto, rapina, guasti, incidente e danni ai pneumatici, la Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 500,00 per ogni evento - contro presentazione di regolare fattura - le spese sostenute per il recupero od il traino del veicolo stesso alla più vicina officina di riparazioni, entro il limite di km. 60.

Danni all'interno del veicolo per trasporto di vittime di incidenti stradali.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ulteriori Euro 520,00 per i danni materiali all'interno del veicolo assicurato conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.

Trasporto ambulanza.

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidenti da circolazione, dal luogo del fatto al posto di Pronto Soccorso.

La garanzia viene prestata con un limite massimo di risarcimento di Euro 500,00 per evento.

Gestione delle vertenze civili e tutela penale.

La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino alla tacitazione del danneggiato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente/Assicurato ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

La Società non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

Si precisa inoltre che la garanzia è esclusa se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona imputata di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a

1,5 g/l, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o che è imputata del reato di fuga o di omissione di soccorso.

Garanzia rottura dei cristalli – risarcimento in forma specifica

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati, in conseguenza della rottura dei medesimi: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per gli autocarri e di €. 1.100,00 per le autovetture per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature nonchè i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, comunque, i danni allo specchio retrovisore esterno.

Il contraente/assicurato si obbliga a consentire alla Società di risarcire il danno in forma specifica facendo riparare il veicolo assicurato presso un'autofficina convenzionata con la Società.

Veicoli adibiti a sgombero neve e spargimento di sale.

La polizza comprende l'uso di apparecchiature – lama sgombraneve, spargisale e simili – durante il servizio svolto direttamente dall'Ente; la garanzia è valida sia durante il trasferimento, sia durante la sosta, sia durante le operazioni di sgombero neve e spargimento di sale dalla sede stradale e per effetto di tale operazioni, quando provochino danni a terzi.

Ricorso terzi da incendio.

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 260.000. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato. Sono altresì esclusi i danni a cose ed animali di proprietà del proprietario del veicolo o di suo familiare-coniuge, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché affiliati e altri parenti e affini fino al terzo grado quando convivano o siano a suo carico.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 C.C. III comma, la Società ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale, e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Clausola libro matricola. (solo se espressamente richiesta dal Contraente)

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli e in tale caso verrà mantenuta la classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, sostituzioni, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalla comunicazione via fax con cui sono state notificate.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, l'Assicurato è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà parte del premio netto riscosso in più oltre al maggiore premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante per la regolazione sia per quella dovuta dall'Assicurato per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° giorno dalla data di comunicazione della Società.

Nel caso che il Contraente / Assicurato nei termini prescritti non abbia effettuato né la comunicazione dei dati e neppure il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 30 giorni per i relativi adempimenti; trascorso inutilmente tale periodo resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente.

Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.).

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Assicurato nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

Circolazione su aree private.

La polizza comprende la circolazione su aree private, incluse quelle aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche.

Monitoraggio sinistri.

Ai sensi di legge la Società si impegna a fornire, a richiesta del Contraente/Assicurato e del danneggiato l'accesso ai dati per ciascun sinistro assicurato con la presente polizza;

inoltre, al fine di verificare e monitorare l'andamento di sinistrosità, la Società si impegna a fornire, a richiesta del Contraente/Assicurato aggiornata statistica sinistri, come strumento di prevenzione.

Comunque tale statistica dovrà essere fornita in prossimità di rinnovo o di procedura di gara per il rischio garantito con la presente polizza.

L'elenco sinistri dovrà contenere i seguenti dati:

- sinistri denunciati
- sinistri riservati
- sinistri liquidati.

Tale comunicazione dovrà essere fatta ai sensi dell'art. 16 Regolamento ISVAP 35 entro venti giorni dalla richiesta del Contraente.

GARANZIA SPECIALE DIFESA. (valida solo per le autovetture)

Collisione con veicoli non assicurati o rubati.

La società tiene indenne l'assicurato, entro il limite massimo di € 5.000,00, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato che risulti, al momento del sinistro, non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. E' compresa la mancata copertura conseguente a furto del veicolo danneggiante denunciato alle Autorità competenti (in questo caso la copertura di responsabilità civile non è operante dalle ore 24:00 del giorno della denuncia, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del codice della strada).

La garanzia opera a condizione che sia stato redatto verbale del sinistro da parte delle autorità intervenute o che sia stata presentata denuncia del sinistro stesso alle Autorità.

L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Dall'importo come sopra determinato viene detratta una franchigia di € 150,00; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con la Società assicuratrice titolare della polizza.

Collisione con veicoli non identificati

La Società tiene indenne l'assicurato, entro i limiti sotto riportati, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo non identificato. La garanzia opera a condizione che il sinistro sia stato risarcito, ai sensi dell'art. 283, lettera a) del Codice della Strada, dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.

L'indennizzo, che non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo entro i seguenti limiti:

- € 500,00 in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni gravi a persona (lesioni superiori al 9% di invalidità permanente);
- € 3.000,00 in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni non gravi a persona (lesioni fino al 9% di invalidità permanente). Dall'importo così determinato viene detratta una

franchigia di € 150,00; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con la Società assicuratrice titolare della polizza.”

Clausola Broker

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto alla Spett.le A&M Consulting S.r.l..

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett.le A&M Consulting S.r.l..

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

CONDIZIONI GENERALI AUTO RISCHI DIVERSI

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892 e 1893, 1894 del Codice Civile).

Art. 2 - Assicurazioni complementari.

Le garanzie prestate con la presente polizza non possono essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società, neanche parzialmente o limitatamente alle quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (franchigie, scoperti o simili).

Art. 3 - Esclusioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- c) provocati con dolo o colpa grave dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- d) verificatisi durante la partecipazione dei veicoli a gare o competizione sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

Altresì, limitatamente alla garanzia kasko, l'assicurazione non comprende i danni:

- f) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;

- g) verificatisi in occasione di attività estranea agli scopi del servizio o missione del Contraente dell'Assicurato e/o Conducente, e comunque di attività illecita;
- h) determinati da vizi di costruzione;
- i) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- l) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano nonchè di traino che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- m) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camera d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

Art. 4 - Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C. prestata dalla Società.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o Assicurato sia tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, telex, telefax, telegramma indirizzati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione della Società.

Art. 6 - Modalità per la denuncia di sinistri.

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società, entro 30 giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e Conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Art. 7 - Riparazione, sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate.

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Art. 8 - Liquidazione del danno - nomina dei Periti.

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti

sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Società e Assicurato in parti uguali.

Art. 8 bis – Mediazione per la conciliazione delle controversie.

Il 20 Marzo 2010 è entrato in vigore il D.lgs. n. 28 del 04/03/2010 in materia “Mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali”.

Tale decreto ha previsto la possibilità per la soluzione di controversie civile anche i materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un organismo di Mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia.

Nel caso in cui il contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità potranno far pervenire la richiesta di mediazione depositata presso uno di tali organismi. Dal 20/03/2011 il tentativo di Mediazione è obbligatorio cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti che è diventata obbligatoria soltanto dal 20/03/2012.

Art. 9 - Determinazione dell'ammontare del danno.

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- il valore dei pezzi di ricambio relativi alla carrozzeria corrisponde al valore a nuovo degli stessi, cioè al costo di rimpiazzo al momento del sinistro.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. L’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, per valore commerciale si deve intendere il prezzo di acquisto del veicolo assicurato, ferme restando, le disposizioni contenute nei comma successivi della presente condizione in tema di indennizzo I.V.A. e di assicurazione che copra solamente una parte del valore. Qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, debba scaricare ai sensi di legge l’Imposta sul Valore Aggiunto, gli indennizzi saranno effettuati al netto di detta imposta. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del C.C. Tuttavia non verrà applicata la regola della proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore non oltre il 10% del valore assicurato.

Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo.

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in Euro presso l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, la Società rimborsa il danno semprechè l’Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato, rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo, rilasciati dagli

Uffici competenti. La Società, in caso di furto parziale e/o totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- certificato di chiusa istruttoria dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

Art. 11 - Recuperi.

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quando fosse recuperato, dopo il pagamento, diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito dall'art. 7) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 12 - Riduzione automatica delle somme assicurate a seguito di sinistro.

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termine delle condizioni di polizza.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta dell'Assicurato, potrà essere integrato mediante pagamento della corrispondente pro – rata di premio netto.

Art. 13 - Scoperto e minimo non indennizzabile.

La Società risponde, limitatamente alle garanzie prestata nelle sezioni Eventi Socio-politici ed Atmosferici, dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuito, da calcolare sull'ammontare del danno indennizzabile.

Clausola Broker

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto alla Spett.le A&M Consulting s.r.l., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett.le A&M Consulting s.r.l..

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia competente per territorio del Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente/coassicuratore) agli obblighi di tracciabilità finanziari

GARANZIE INTEGRATIVE OPERANTI IN CASO DI ACQUISTO DELLE GARANZIE INCENDIO E FURTO

GARANZIA EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATTI VANDALICI

Art. 14 - La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori se assicurati, causati dai seguenti eventi:

- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato;
- vandalismo;

e ciò anche quando il veicolo assicurato non si trovi in circolazione.

Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500.

La presente garanzia non è operante quando il veicolo sia portato sul luogo degli avvenimenti da persona che partecipa ai medesimi.

Le indennità per i relativi danni saranno pagate solo dopo che il Contraente e/o Assicurato abbia presentato alla Società copia conforme della dichiarazione resa agli organi di Polizia Giudiziaria.

Viene inoltre convenuto che, in caso di sinistro, la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 100.

Tale scoperto e minimo resteranno a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farli assicurare da altri.

GARANZIE EVENTI ATMOSFERICI E CALAMITA' NATURALI

Art. 15 - La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori se assicurati, causati dai seguenti eventi:

- inondazione, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maremoti;
- smottamenti e cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, rottura di ponti, sprofondamento di strade, crollo di edifici e manufatti in genere;
- uragani, trombe d'aria, cicloni, tifoni, bufere, tempeste, caduta di neve e di ghiaccio, grandine;
- terremoto ed eruzione vulcanica, esplosioni naturali;

e ciò anche quando il veicolo assicurato non si trovi in circolazione.

Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di €uro 2.500.

Viene inoltre convenuto che, in caso di sinistro, la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% del danno con il minimo di €uro 100.

Tale scoperto e minimo resteranno a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farli assicurare da altri.

GARANZIE INTEGRATIVE
OPERANTI SOLO PER I MEZZI E GLI IMPORTI
INDICATI NELLA SCHEDA DI QUOTAZIONE

GARANZIA INCENDIO

Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione vale, entro i limiti della somma assicurata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (compresi gli accessori se assicurati) a seguito di:

- incendio
- azione del fulmine (anche senza successivo incendio)
- esplosione e/o scoppio del carburante contenuto nel serbatoio.
- caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.

Sono altresì indennizzabili le spese sostenute ed i guasti arrecati allo scopo di circoscrivere l'incendio al fine di limitare i danni.

GARANZIA FURTO E RAPINA

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione vale, entro i limiti della somma assicurata, per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (compresi gli accessori se assicurati) a seguito di furto, tentato furto e rapina totale o parziale.

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina, esclusi i danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

SCHEMA QUOTAZIONE PROGETTO R.C. VEICOLI A MOTORE

Alleghiamo elenco completo del parco mezzi dell'Ente.

Massimale per la responsabilità civile auto: pari a quello minimo di legge.

LIBRO MATRICOLA SI (x)

Elenco dei mezzi

TARGA	MARCA TIPO	Uso Hp-q.li- n. posti	Valore Inc.Furto
FZ 162 LN	TOYOTA YARIS	Autovettura Hp 16 kw 45,96	19.000,00
FT 125 LZ	FIAT PANDA VAN	Autocarro q.li 15	10.000,00
EV 054 FW	HORIZON	Autocarro q.li 15	35.000,00
CK 23463	PIAGGIO	Motocarro c.c.218	
EG 653 AH	FIAT PANDA 2° SERIE 1.2 EMOTION	Autovettura Hp 24 kw 38,60	
CG 462 RN	OPEL AGILA 1° SERIE 1.0 12V COMFORT	Autovettura Hp 12 kw 43	
BJ 40510	APE POKER	Motocarro c.c.422	

1) GARANZIE EVENTI SOCIO POLITICI E ATTI VANDALICI

per i veicoli targati FZ 162 LN - FT 125 LZ - EV 054 FW SI (x) NO ()

2) GARANZIE EVENTI NATURALI

per i veicoli targati FZ 162 LN - FT 125 LZ - EV 054 FW SI (x) NO ()

Le Garanzie 1) e 2) sono prestate solo in abbinamento a garanzie INCENDIO E FURTO